

Il Fondo di Garanzia per le PMI

ROBERTO OLIVIERI¹

Premessa: il Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a sostegno dello sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane alle quali viene riconosciuta una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche.

Con il Fondo di garanzia, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale e può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di

¹ Roberto Olivieri, Team Assistenza Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI, Mediocredito Italiano.

leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa; tassi di interesse, condizioni di rimborso, durata ecc. sono lasciati alla contrattazione tra le parti ma, sulla parte garantita dal Fondo, non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Attualmente il Fondo è gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario del servizio, composto da Mediocredito Centrale S.p.A. quale mandataria e da Artigiancassa S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari, Mediocredito Italiano S.p.A. e MPS -Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. quali mandanti.

Nell'ambito del RTI, Mediocredito Centrale è responsabile delle attività operative di gestione del Fondo, mentre, le banche mandanti svolgono attività di assistenza, supporto e promozione dello strumento attraverso il Team Assistenza.

L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa.

Le caratteristiche

È possibile richiedere l'intervento del Fondo per qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di

impresa (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.) e a favore delle imprese che svolgono una qualsiasi attività economica, con le seguenti eccezioni: l'agricoltura (per quanto riguarda la garanzia diretta), le attività finanziarie, l'Amministrazione pubblica, le attività svolte da famiglie e le attività svolte da organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

L'intervento del Fondo, assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, comporta "l'attenuazione del rischio di credito" sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.

La garanzia, secondo i dettami dell'accordo "Basilea II", è concessa "a prima richiesta" a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

È possibile cumulare l'intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.

L'accesso al Fondo prevede procedure molto snelle con presentazione delle domande e gestione dell'intera pratica tutta *on line* con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

Il Fondo interviene con due principali tipologie di garanzia:

- la *Garanzia Diretta*, concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art. 107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, agli Operatori di Microcredito solo per le operazioni di Microcredito, alle imprese di assicurazione; è una garanzia "a prima richiesta", esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI ubicate in Italia, fatta eccezione per quelle aventi *sede legale e/o operativa* nella regione Toscana e, per le operazioni

inferiori ai 100 mila euro e per quelle inferiori ai 150 mila euro, per quelle aventi *sede legale e/o operativa*, rispettivamente nella regione Abruzzo e nella regione Marche;

➤ la *Controgaranzia*, concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93); può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo;

Alle domande formulate dalle Imprese femminili, dalle Start-up innovative e Incubatori certificati e alle operazioni Nuova Sabatini, viene riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione.

L’ammissione all’intervento del Fondo è soggetta alla vigente normativa antimafia la cui acquisizione delle informazioni previste dalla citata normativa è regolamentata in apposita circolare del Gestore – MCC.

I soggetti beneficiari finali

Possono beneficiare del Fondo di Garanzia tutte le PMI in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, ovvero, sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle Attività Produttive del 18/04/2005 e dell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, nonché i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14/01/2013 n. 4.

Le PMI devono:

- essere iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; in caso di professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e in possesso della relativa attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;
- essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal Gestore MCC sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio o le dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi; le imprese start-up sono valutate sulla base del business-plan con un bilancio previsionale almeno triennale;
- non essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. UE 651/2014;
- devono essere ubicate sul territorio nazionale ad eccezione, per l'accesso alla sola Garanzia Diretta, di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per operazioni fino a € 100.000, in Abruzzo e fino a € 150.000 nella regione Marche;
- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf").

Non sono ammesse alla Garanzia del Fondo le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento della durata o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della Garanzia relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo.

I soggetti richiedenti

I soggetti abilitati a richiedere l'intervento del Fondo, preventivamente accreditati presso il Gestore, sono per la *Garanzia Diretta*, le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche, gli Intermediari, le SFIS (Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo), le SGR e le Società di gestione armonizzate, gli Operatori di Microcredito per le relative operazioni, le Imprese di assicurazione, mentre, per la *Controgaranzia*, i Confidi e gli Altri Fondi di garanzia.

Per presentare operazioni sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati mediante richiesta di credenziali per l'utilizzo della procedura telematica.

È consentita la richiesta della garanzia direttamente da parte delle PMI, esclusivamente per le seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni destinate alle imprese rientranti nella sezione speciale «pari opportunità» (imprese femminili) alle quali è concessa priorità d'istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi;
- operazioni destinate alle imprese localizzate nelle regioni «convergenza» (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) finanziariamente coperte con la Riserva PON «Ricerca e Competitività» o la Riserva POIn «Energie rinnovabili e risparmio energetico»;
- operazioni di Microcredito.

Le prime due sono delle vere e proprie prenotazioni di garanzia mediante presentazione via PEC al Gestore del Fondo di moduli compilati e sottoscritti, e deliberate dal Consiglio di Gestione. Per le operazioni di Microcredito si parla di prenotazione on line delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della garanzia che successivamente sarà deliberata dal consiglio di gestione.

Le operazioni finanziarie ammissibili

Sulla base delle disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in:

- operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
- operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi;
- operazioni sul capitale di rischio;
- operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
- altre operazioni finanziarie;
- operazioni di sottoscrizione di mini bond (solo per la garanzia diretta);
- operazioni di microcredito;
- investimenti in quasi-equity.

Nell'ambito delle operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, ecc.;
- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
- le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di

rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;

- le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività "caratteristica" dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.). Non sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni di fideiussione connesse all'attività "non caratteristica" dell'impresa;
- le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
- le operazioni a fronte di investimento;
- i prestiti partecipativi;
- i finanziamenti a medio - lungo termine.

Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni "a revoca" sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione e/o stipula/perfezionamento.

In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.

La Garanzia del Fondo è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo concesse a fronte di investimenti da effettuare sul territorio nazionale, ovvero secondo il regime *de minimis*.

Garanzie integrative

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, che invece possono essere acquisite sulla parte residua del finanziamento, purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla Garanzia Diretta venga acquisita una garanzia reale, il soggetto richiedente deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca, eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia.

Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l'importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del citato pegno.

Percentuali di copertura e importo massimo garantito

Tabella 1 – Garanzia diretta (% di copertura e massimo garantito)

OPERAZIONI	GARANZIA DIRETTA (1/2)		
	Imprese Mezzogiorno Femminili Area di crisi Autotrasporto		Riserve PON e Poin
	Quota di copertura / Importo massimo garantito		
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80%	€ 2,5 mln	non ammissibile
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80%	€ 2,5 mln	80% € 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	30%	€ 1,5 mln	non ammissibile
Operazioni sul capitale di rischio. Investimenti in quasi equity	50%	€ 2,5 mln	non ammissibile
Altra operazione finanziaria	80%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni a favore di piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni	80%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni di sottoscrizione di minibond senza piano di ammortamento	30%	€ 1,5 mln	30% € 1,5 mln
Operazioni di sottoscrizione di minibond con piano di ammortamento	50%	€ 1,5 mln	50% € 1,5 mln
Microcredito	80%		80%

OPERAZIONI	GARANZIA DIRETTA (2/2)		
	Altre imprese PMI innovative		Start up innovative e incubatori di impresa
	Quota di copertura / Importo massimo garantito		
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80%	€ 2,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80%	€ 2,5 mln	80% € 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	30%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio. Investimenti in quasi equity	50%	€ 2,5 mln	80% € 2,5 mln
Altra operazione finanziaria	60%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni a favore di piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni	80%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni di sottoscrizione di minibond senza piano di ammortamento	30%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Operazioni di sottoscrizione di minibond con piano di ammortamento	50%	€ 1,5 mln	80% € 2,5 mln
Microcredito	80%		80%

Tabella 2 – Controgaranzia (% di copertura e massimo garantito)

OPERAZIONI	CONTROGARANZIA (1/2)		
	Imprese Mezzogiorno Femminili Area di crisi Autotrasporto		Riserve PON e Poin
	Quota di copertura / Importo massimo garantito		
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80% di 80%	€ 2,5 mln	non ammissibile
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80% di 80%	€ 2,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	60% di 60%	€ 1,5 mln	non ammissibile
Operazioni sul capitale di rischio. Investimenti in quasi equity	80% di 60%	€ 2,5 mln	non ammissibile
Altra operazione finanziaria	80% di 80%	€ 1,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Operazioni a favore di piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni	80% di 80%	€ 1,5 mln	non ammissibile
Microcredito	80% di 80%		80% di 80%

OPERAZIONI	CONTROGARANZIA (2/2)		
	Altre imprese PMI innovative		Start up innovative e incubatori di impresa
	Quota di copertura / Importo massimo garantito		
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80% di 80%	€ 2,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80% di 80%	€ 2,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	60% di 60%	€ 1,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio. Investimenti in quasi equity	80% di 60%	€ 2,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Altra operazione finanziaria	80% di 80%	€ 1,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Operazioni a favore di piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni	80% di 80%	€ 1,5 mln	80% di 80% € 2,5 mln
Microcredito	80% di 80%		80% di 80%

Versamenti al Fondo: la commissione *una tantum*

La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., per le Operazioni riferite a Start-up innovative e/o Incubatori certificati e/o PMI innovative e per le Operazioni di Microcredito.

Tabella 3 – Operazioni per le quali è dovuta una commissione

OPERAZIONI	Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	3%		
Operazioni su capitale di rischio e investimenti in quasi equity:			
anno di ammissione	1%		
anni successivi fino al 5	0,25%		
anni successivi successivo al 5	0,50%		
Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza piano di ammortamento	1%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 4, Parte V delle disposizioni operative del Fondo	\	\	\
OPERAZIONI	Restanti territori		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	3%		
Operazioni su capitale di rischio e investimenti in quasi equity:			
anno di ammissione	1%		
anni successivi fino al 5	0,25%		
anni successivi successivo al 5	0,50%		
Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza piano di ammortamento	1%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 4, Parte V delle disposizioni operative del Fondo	0,25%	0,50%	1%

La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, dalle Operazioni sul capitale di rischio, dalle Operazioni di sottoscrizione di Mini bond e dagli investimenti in quasi-equity riferite a:

- soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa nelle regioni del Mezzogiorno;
- imprese femminili (escluso professioniste);
- piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;

- micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- imprese sociali;
- imprese di autotrasporto.

Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti, pena di inefficacia della garanzia, devono versare al Fondo entro 3 mesi dalla delibera positiva di concessione e comunicare mediante portale FdG entro 15 giorni dalla relativa data di pagamento, una commissione “*una tantum*” calcolata in termini di percentuale dell’importo garantito dal Fondo, come da tabella 3.

La trasparenza del Fondo

Tenuto conto che il Fondo è uno strumento agevolativo pubblico, in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di Garanzia Diretta, occorre assicurare la massima trasparenza alle PMI con l’obiettivo di garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese beneficiarie dell’intervento.

A tal fine sono stati introdotti obblighi per i soggetti richiedenti la garanzia che, in fase di richiesta di ammissione, devono indicare le differenti condizioni praticate all’impresa in caso di ammissione o non ammissione all’intervento del Fondo, esplicitando il vantaggio riconosciuto in termini di:

- minore tasso di interesse applicato;
- maggiore volume di credito concesso;
- minore importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all’impresa;
- minori commissioni applicate dal confidi.

Le procedure di accesso e di concessione della Garanzia Diretta

La richiesta di accesso al Fondo per la Garanzia Diretta deve essere presentata al Gestore, direttamente dai soggetti richiedenti accreditati, esclusivamente attraverso il Portale del Fondo².

Il rilascio della garanzia è limitato alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, pertanto, non è possibile accogliere domande relative ad operazioni già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

L'unica eccezione è costituita dalla possibilità di approvare domande relative a operazioni già deliberate della banca, la cui esecutività sia però condizionata all'acquisizione della garanzia del Fondo e la cui richiesta di ammissione, sia presentata, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data di detta delibera condizionata.

In nessun caso, comunque, è possibile erogare o stipulare/perfezionare l'operazione prima della delibera di ammissione del Fondo.

Le proposte di delibera della garanzia presentate dal Gestore MCC, devono essere deliberate dal Consiglio entro massimo 2 mesi dalla data di arrivo di completamento della richiesta e, l'esito delle stesse, viene comunicato entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera del Consiglio, sul portale FdG ai soggetti richiedenti, mentre, con PEC all'impresa beneficiaria. I tempi medi per ottenere la delibera, comunque, sono sensibilmente inferiori.

Le procedure di accesso e di concessione della Controgaranzia

La richiesta di accesso al Fondo per la Controgaranzia deve

² http://www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html

essere presentata al Gestore, direttamente dai soggetti richiedenti accreditati, esclusivamente attraverso il Portale del Fondo.

Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore del Fondo prima della delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti (confidi), mentre, la delibera del soggetto finanziatore, la stipula e/o il perfezionamento dell'operazione deve avvenire dopo la delibera di concessione della Controgaranzia da parte del Fondo.

È consentito presentare la richiesta di ammissione relativa ad operazione già deliberate dai soggetti finanziatori da non più di sei mesi, a condizione che la delibera di concessione del medesimo soggetto finanziatore sia condizionata nella sua esecutività alla delibera di ammissione alla controgaranzia del Fondo.

L'accesso al Fondo alla controgaranzia a prima richiesta è consentito a condizione che la garanzia dei Confidi abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta.

Per quanto riguarda i tempi per ottenere la delibera vale quanto già detto in relazione alla garanzia diretta.

I criteri di valutazione delle imprese

Per l'ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante alcuni modelli di scoring (distinti per procedura, per settore economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità – ordinaria o semplificata – a cui è sottoposta l'impresa). Ogni modello presenta da 2 a 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell'impresa – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - è attribuito uno specifico livello (si veda tabella 4).

Tabella 4 – I livelli di valutazione delle imprese

<u>Impresa in contabilità ordinaria</u>	<u>Impresa in contabilità semplificata</u>
LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9	LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 5
LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8	LIVELLO B: punteggio impresa = 4 o 3
LIVELLO C: punteggio impresa < 7	LIVELLO C: punteggio impresa < 3

La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l'assegnazione di due livelli che combinati tra loro producono tre fasce di valutazione (tabella 5).

Tabella 5 – Le tre fasce di valutazione

ESITO	ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
PROPOSTA AL CONSIGLIO	A	A	FASCIA 1
	B	A	
	A	B	
DA VALUTARE CASO PER CASO	B	B	FASCIA 2
	C	B	
	C	A	
	A	C	
NON AMMESSE	B	C	FASCIA 3
	C	C	

Rientrano nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto Mezzi Propri/Totale Passivo, riferito agli ultimi due bilanci approvati, inferiore al 5% (4% per l'Autotrasporto – se attiva l'apposita sezione - e imprese Agricole), e le imprese in contabilità semplificata o forfettaria, non valutabili sulla base di dati di bilancio, che non presentano un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi.

Le nuove imprese vengono valutate sulla base di un business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale e di una dettagliata relazione tecnica.

Sulla base dei risultati dei modelli di scoring sarà possibile accedere al Fondo con due diverse procedure, semplificata e ordinaria.

È prevista, inoltre, la possibilità di accedere all'intervento del Fondo per operazioni di "importo ridotto" per le quali i soggetti richiedenti certificano il merito di credito a determinate condizioni che di seguito vedremo.

Le operazioni semplificate e di importo ridotto: criteri generali di ammissione

Ai fini dell'ammissione attraverso le procedure "Semplificata" e "Importo ridotto" i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali (imprese):

- sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli (quali protesti e pignoramenti) a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;
- sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.

Le operazioni a favore di imprese che si trovano nelle condizioni descritte nei punti precedenti sono ammissibili esclusivamente attraverso la procedura "Ordinaria".

Operazioni semplificate

Per poter accedere ai benefici del Fondo con la procedura semplificata l'impresa deve rientrare nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione, l'operazione finanziaria non deve essere assistita da altre garanzie reali, bancarie o assicurative, l'importo dell'operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non deve superare il 40% del fatturato dell'impresa (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi); bisogna altresì che l'eventuale diminuzione del fatturato dell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente non sia superiore al 40%, l'eventuale perdita presente nell'ultimo bilancio non sia superiore al 5% del fatturato e che, nell'ultimo bilancio approvato, il valore indice Mezzi propri/Totale del passivo non sia inferiore al 5% (solo imprese in contabilità ordinaria).

Operazioni di importo ridotto

Sono quelle operazioni il cui importo, sommato a quello di finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo, non deve superare i 20 mila euro, elevabile fino a 100 euro sulla base dei seguenti elementi:

- anzianità dell'impresa;
- numero addetti dell'impresa;
- finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili;
- crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell'ultimo esercizio;
- immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.

L'operazione finanziaria non deve essere assistita da altre garanzie reali, bancarie o assicurative, l'impresa deve presentare un utile almeno in uno degli ultimi due bilanci approvati e, l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio, non deve superare il 10 % del fatturato.

Interventi a favore di start up innovative e incubatori certificati

Il Fondo interviene anche a favore delle imprese start up innovative e incubatori di start up innovative certificati, cioè le imprese di piccola, media dimensione di cui all'art. 25 comma 2 e 5 decreto legge 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (comma 8), concedendo la garanzia a titolo gratuito, con priorità sugli altri interventi, senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria di qualsiasi tipologia (investimenti e liquidità), non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria.

L'importo massimo garantito per singola impresa è pari a € 2,5 milioni e, nel caso di garanzia diretta, nella misura dell'80% dell'ammontare del finanziamento, mentre, nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Le Sezioni Speciali

A seguito dell'emanazione del cosiddetto Decreto "Fund raising" (24 aprile 2012), volto a disciplinare le modalità di contri-

buzione per l'incremento della dotazione del Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche e SACE S.p.A., sono state costituite le Sezioni speciali di seguito riportate, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze:

- *Sezioni Speciali delle Camere di Commercio:* operazioni di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta in collaborazione con il sistema dei Confidi, a copertura di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione;
- *Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri:* Dipartimento delle Pari Opportunità: interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di Imprese femminili, che possono accedere attraverso la prenotazione della garanzia;
- *Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri:* Dipartimento per l'informazione e l'editoria: interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a copertura di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale, concessi a favore di PMI che svolgono le seguenti attività della Classificazione ATECO 2007: Edizione di libri (J.58.11), Edizione di quotidiani (J.58.13), Edizione di riviste e periodici (J.58.14), Trasmissioni radiofoniche (J.60.10), Attività di programmazione e trasmissioni televisive (J.60.20), Attività delle agenzie di stampa (J.63.91). La dotazione iniziale è pari a € 7.418.394 da impiegare per la compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili;
- *Sezioni Speciali Regionali:* stipulate convenzioni con le Regioni Lazio (€ 30 milioni), Sicilia (€ 23 milioni) e Campania (€ 60 milioni) che hanno destinato al Fondo risorse comunitarie,

rientranti nel periodo di programmazione 2007 - 2013:

- ▶ *Sezione Speciale Lazio*: interventi di garanzia diretta e controgaranzia del Fondo a favore di PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Lazio, con risorse impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all'80%) è ripartita nella misura del 50%;
- ▶ *Sezione Speciale Campania e la Sezione Speciale Sicilia*: interventi di garanzia diretta e controgaranzia in cofinanziamento con la Riserva PON R&C del Fondo, a favore di PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Campania o Regione Sicilia. Le risorse della Sezione Speciale Campania e Sicilia intervengono a copertura del 25% della misura massima della copertura del Fondo, restando a carico della Riserva PON R&C il rimanente 75%.

I controlli

Il Gestore, considerato che in fase di ammissione all'intervento del Fondo non effettua verifiche documentali e l'istruttoria si basa sulle dichiarazioni del soggetto richiedente, è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse.

L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento.

Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del Fondo.

Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore del Fondo entro 1 mese dalla data di estrazione, informa mediante PEC, il soggetto beneficiario finale (impresa) dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva, l'elenco della documentazione da inoltrare.

Per le operazioni di controgaranzia, viene, altresì, fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali.

La documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione.

Per le operazioni a fronte di investimenti, laddove nei termini precedentemente indicati non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia è confermata qualora a fronte di ciascuna erogazione parziale risultino sostenute le relative spese, mentre, a fronte di erogazione a saldo, risulti il completamento di almeno il 50% del programma previsto.

Può essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito (caso rilevante qualora il finanziamento sia inferiore al 50% del programma di investimento complessivo).

In caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della verifica fino all'avverarsi della condizione prevista che, comunque, deve realizzarsi entro l'ulteriore termine di 6 mesi (in aggiunta ai 2 previsti nella generalità dei casi).

Laddove la documentazione necessaria alla definizione dei controlli non venga inviata al Gestore, ovvero risultasse incom-

pleta o irregolare, successivamente all'invio di eventuali solleciti o richiesta di chiarimenti, sono previsti la revoca/inefficacia della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente, mentre, nel caso in cui la carenza documentale sia imputabile al soggetto beneficiario finale (impresa), è prevista la sola revoca dell'agevolazione con pagamento dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) a carico del soggetto beneficiario finale e la conferma dell'efficacia della garanzia del Fondo in capo al soggetto richiedente.

Attivazione della Garanzia Diretta

La Garanzia Diretta è escutibile dai soggetti richiedenti in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali (impresa).

A seguito della liquidazione della perdita, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali.

I soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando entro termini predefiniti, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale (impresa) inadempiente e al Gestore-MCC tramite portale FdG, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

La richiesta di attivazione del Fondo deve pervenire al Gestore-MCC mediante il portale FdG (qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari finali) non prima di 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero (sono improcedibili le richieste presentate prima

del suddetto termine) ed entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero ovvero dalla data di perfezionamento di un eventuale accordo transattivo (la garanzia è inefficace nel caso di richieste presentate oltre il suddetto termine).

Il soggetto richiedente può chiedere una sospensione dei termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero e per l'attivazione del Fondo, prima della scadenza, qualora tale sospensione possa essere utile per il ritorno in bonis dell'operazione.

Attivazione della Controgaranzia a prima richiesta

La Controgaranzia “a prima richiesta” è attivabile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato la quota ovvero, quelli che hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita al soggetto finanziatore.

La richiesta di attivazione del Fondo deve pervenire al Gestore-MCC mediante il portale FdG, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al soggetto finanziatore.

È attivabile anche direttamente dalle banche, qualora il soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di 120 giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest'ultimo delle procedure di recupero. In tal caso, valgono le procedure di attivazione della Garanzia Diretta.

In fase di attivazione, così come accade per la fase di controllo, i richiedenti sono tenuti ad inviare la documentazione (elencata in dettaglio nelle Disposizioni operative) atta a dimostrare quanto dichiarato in fase di domanda.

I risultati del Fondo

Seppur nato nel 1996, il Fondo di Garanzia ha sperimentato una crescita significativa a partire dall'anno 2009 a seguito di una serie di modifiche normative intervenute nel corso degli anni, fra le quali, ricordiamo, la concessione della garanzia ad ultima istanza dello Stato agli importi garantiti dal Fondo al fine di consentire agli intermediari finanziari di praticare condizioni più favorevoli alle imprese, l'estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie d'impresa, rafforzandone la mutualità, l'ampliamento dell'intervento del Fondo alle imprese dell'autotrasporto merci conto terzi, alle imprese start-up innovative e incubatori certificati, ai professionisti, alle imprese sociali, la creazione delle cosiddette Sezioni Speciali introdotte con il cosiddetto decreto "Fund raising", l'innalzamento della percentuale di copertura e degli importi massimi garantiti per singola impresa.

Come si legge nel report del Fondo (relativo al 31 dicembre 2015) nell'ultimo anno le domande accolte risultano 102.607 a fronte delle 86.231 del 2014, per un aumento del 19,0% rispetto all'anno precedente (si veda figura 1).

I finanziamenti accolti nel 2015, pari a € 15,1 mld, evidenziano un incremento del 17,1% rispetto al 2014 mentre l'importo garantito, pari a € 10,2 mld, registra un aumento del 22,4% sempre rispetto all'anno precedente (figura 2).


Il finanziamento medio delle operazioni accolte nel 2015 (€ 146,8 mila) si attesta su un livello inferiore rispetto a quello del 2014 (149,2) a fronte di un aumento dell'importo garantito medio (che passa da € 96,8 mila nel 2014 a € 99,6 mila nel 2015).

Figura 1 – Dinamica delle operazioni accolte dal 2006 al 2015



Fonte: Il Fondo di garanzia per le PMI

Figura 2 – Dinamica importi finanziamenti accolti dal 2006 al 2015



Fonte: Il Fondo di garanzia per le PMI

Da ultimo in tabella 6 si riportano alcuni dati che identificano i soggetti beneficiari degli interventi. Rispetto alle oltre 102 mila operazioni accolte più della metà (il 59,2%) ha riguardato le microimprese (fino a 9 addetti) e il 31,6% le piccole imprese (da 10 a 49 addetti); queste due realtà imprenditoriali rappresentano una parte molto rilevante della struttura produttiva italiana e il fatto che il Fondo di Garanzia abbia sostenuto l'accesso al credito delle micro e piccole imprese è indice di efficacia dello strumento.

Il Fondo ha garantito anche il credito alle imprese artigiane che, nel 2015, hanno rappresentato il 21,1% delle domande accolte per finanziamenti complessivi di quasi 1,5 miliardi di euro.

Tabella 6 – Quadro della attività del Fondo (anno 2015)

Tipologia di impresa	Operazioni accolte (nr.)	Importo dei finanziamenti accolti (mln €)	Importo garantito (mln €)
Artigiana	21.630	1.475	922
Non artigiana	80.977	13.590	9.293
Micro (<10 addetti)	60.759	3.910	2.497
Piccola (da 10 a 49 addetti)	32.393	6.653	4.550
Media (da 50 a 249 addetti)	9.455	4.502	3.169
TOTALE	102.607	15.065	10.215

Fonte: Il Fondo di garanzia per le PMI

Il supporto ai soggetti del Fondo

Come specificato in precedenza, nell'ambito del RTI, le banche mandanti svolgono attività di assistenza, supporto e promozione

dello strumento attraverso il Team Assistenza.

I componenti del Team Assistenza effettuano incontri formativi e informativi organizzati sulla base delle richieste pervenute dai soggetti del Fondo (prevalentemente da banche e confidi), partecipano a convegni e seminari per la conoscenza e diffusione del Fondo di Garanzia.

Le disposizioni operative del Fondo, le circolari, le documentazioni, i riferimenti normativi e i contatti del Team Assistenza alla Clientela sono reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it